

**REGNO UNITO****Corte suprema, sentenza *Gilham (Appellant) v Ministry of Justice (Respondent)*  
[2019] UKSC 44, del 16 ottobre 2019, sull'applicabilità, ai giudici, della  
protezione prevista per gli informatori**

21/10/2019

La ricorrente era stata nominata *District Judge*<sup>1</sup> dal *Lord Chancellor* con effetti a partire dal febbraio 2006. La lettera d'incarico precisava la durata, la remunerazione, la pensione relative all'incarico stesso, nonché le condizioni in cui si sarebbe svolto, compresi il numero di giorni lavorativi, l'indennità di malattia ed il congedo di maternità cui aveva diritto ed il comportamento che avrebbe dovuto adottare. Con un *Instrument of Appointment* (decreto di nomina), il *Lord Chancellor* aveva approvato l'assegnazione della ricorrente alle *county courts* del *circuit* (territorio) del Galles e del Chester.

A seguito dei rilevanti tagli alla spesa entrati in vigore dal 2010, la ricorrente aveva sollevato diverse lamentele con i giudici locali di vertice ed i funzionari incaricati della gestione delle corti, lamentele poi confluite in un reclamo formale. Tra le questioni sollevate vi erano la mancanza di strutture di tribunale adeguate e sicure, un carico di lavoro aumentato a dismisura e diverse mancanze a livello amministrativo. La ricorrente asseriva che la cattiva gestione del suo reclamo era stata tale da provocarle un grave danno alla salute, sfociato infine in danni psichiatrici ed in una condizione di disabilità.

Nel febbraio 2015, la ricorrente aveva adito l'*Employment Tribunal*, avanzando richieste il cui accoglimento dipendeva dalla possibilità di qualificare la giudice alla stregua di una "lavoratrice" ai sensi dell'*Employment Rights Act 1996*. Nella richiesta poi giunta dinanzi alla Corte suprema, la ricorrente affermava di volersi avvalere della tutela per gli informatori contenuta nella *Part IVA* dell'*Employment Rights Act 1996*. A tal fine, era prima necessario appurare se un *District Judge* potesse essere considerato un "lavoratore" ovvero un "individuo alle dipendenze della Corona". In caso contrario, la giudice argomentava che l'esclusione dalla tutela per gli informatori che ne sarebbe conseguita per la categoria dei giudici avrebbe costituito una discriminazione relativa al suo diritto alla libertà d'espressione, tutelato dal combinato disposto degli artt. 14 e 10 CEDU.

L'*Employment Tribunal* aveva stabilito che la giudice non poteva essere considerata una "lavoratrice", decisione confermata in appello dall'*Employment Appeal Tribunal* e dalla *Court of*

---

<sup>1</sup> Giudice a tempo pieno che si occupa della trattazione della maggior parte delle cause che giungono davanti alle *county courts*, ovvero di natura civile e di valore pecuniario relativamente ridotto. Le decisioni delle *county courts* possono essere impugnate davanti alla *Court of Appeal*.

*Appeal*. La Corte suprema, invece, ha accolto il ricorso della giudice all'unanimità. La sentenza è stata redatta dalla *Justice Hale*<sup>2</sup>.

In particolare, la ricorrente sosteneva di rientrare nella categoria dei cc.dd. "lavoratori di gruppo (b)" indicati dalla *section 230(2)* della legge del 1996, in quanto lavorava in base ad un contratto per cui "si impegnava a fare o a svolgere personalmente qualsiasi lavoro o servizio per un'altra parte contrattuale la cui posizione non [era], in virtù del contratto, quello di un cliente o di un consumatore di qualsiasi professione o attività".

La Corte ha chiarito che si trattava di capire se il lavoro della ricorrente venisse svolto in base ad un contratto con il soggetto che riceveva il lavoro od i servizi in questione, oppure se fosse in vigore un tipo diverso di assetto giuridico a disciplina del rapporto di lavoro. La risposta dipendeva dalle circostanze del singolo caso, ed in particolare dalle intenzioni delle parti, a loro volta desumibili dalle modalità di ingaggio, dalla fonte e dalla natura delle regole a disciplina dello svolgimento del lavoro e dal contesto generale. Nella specie, gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro derivavano da atti legislativi e non erano soggetti a contrattazione. Risultava inoltre difficile identificare chi fosse il datore di lavoro. Infine, il principio della separazione dei poteri deponava in senso contrario all'identificazione di un contratto vero e proprio tra un Ministro (dell'Esecutivo) e un giudice. Pertanto, non si poteva dire che sussistesse un rapporto contrattuale tra le parti.

I giudici non sono alle dipendenze della Corona. Non fanno parte della funzione pubblica, né possono essere ad essi equiparati. Non lavorano per il *Lord Chief Justice* né per fargli svolgere le sue funzioni: i giudici lavorano al fine di fare giustizia, in conformità al proprio giuramento.

Nella specie, l'assoggettamento a condotte suscettibili di cagionare danni e la mancata trattazione adeguata delle lamentele costituivano, ad avviso della Corte suprema, un'interferenza con il diritto alla libertà di parola della ricorrente sancito dall'art. 10 CEDU. La mancata estensione delle tutele a favore degli informatori anche ai giudici costituiva una violazione del diritto della ricorrente a non subire discriminazioni nel godimento dei diritti garantiti dalla CEDU, in violazione dell'art. 14 della stessa. La ricorrente era stata sottoposta ad un trattamento peggiore rispetto ad altri dipendenti e lavoratori agenti da informatori in maniera responsabile; la sua categorizzazione professionale poteva costituire uno "stato" ai sensi dell'art. 14 CEDU; e l'esclusione dei giudici dalla tutela per gli informatori non poteva costituire un mezzo proporzionato per il raggiungimento di un determinato scopo.

La Corte suprema ha stabilito che il rimedio opportuno, nella specie, era quello di dare alle disposizioni legislative una interpretazione conforme alla Convenzione, estendendo la qualifica di "lavoratori di gruppo (b)" anche ai giudici, ai fini dell'applicazione della protezione per gli informatori. Il ricorso è stato quindi accolto e il caso rinviato all'*Employment Tribunal* per una nuova pronuncia in base ai principi appena affermati.

*Sarah Pasetto*

---

<sup>2</sup> Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0014-judgment.pdf>.